Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 105° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 19 novembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 286 DEL 19 NOVEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato » prima emissione (anno 1960) e seconda emissione (anno 1961) e 5,50 % « Ferrovie dello Stato » seconda emissione a premi (anno 1952), terza emissione a premi (anno 1953), quarta emissione a premi (anno 1955) e quinta emissione (anno 1959) effettuata il 10 novembre 1964.

(9793)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » seconda emissione (anno 1962) e terza emissione (anno 1963); 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » e 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676), prima emissione (anno 1962) effettuate il 10 novembre 1964.

(9792)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 13 *agosto* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1964
registro n. 82 *Difesa-Esercito, foglio n.* 157

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

BOSIO Giuseppe, nato a Palermo il 30 ottobre 1910, sergente maggiore Comando settore Amba Alagi. — Sottufficiale addetto al Comando settore Amba Alagi, durante 11 giorni di dura lotta per la difesa di Amba Alagi, attraversava più volte zone intensamente battute dalle artiglierie nemiche per la trasmissione con megafono di dati di tiro alle batterie avanzate. Nel corso di una furiosa offensiva nemica, venuti a mancare collegamenti telefonici, si offriva volontariamente per il recapito di ordini urgenti ad un Comando avanzato, dando prova di coraggio e di alto valore. — Amba Alagi, 1-11 maggio 1941.

PAGLIA Domenico, nato a San Paolo del Brasile il 20 settembre 1909, soldato Ospedale militare da campo n. 0622. — Durante le giornate della battaglia di Celgà dimostrando attaccamento al dovere, spirito di sacrificio e di abnegazione, incurante dei pericoli derivanti dai bombardamenti aerei e dalle azioni belliche nemiche svolgentesi nelle immediate vicinanze dell'Ospedale, prodigava generosamente e incessantemente la propria attività a beneficio dei feriti. Esempio di alto spirito umanitario. — Celgà, febbraio-maggio 1941.

PALPACELLI Pacifico, nato a Cingoli (Macerata) il 24 marzo 1920, geniere XVII battaglione genio Divisione «Pavia». — Minatore con eccellenti qualità di coraggio, ha sempre dato prova di tale qualità nelle più esposte posizioni. Dopo la occupazione d'importante caposaldo sotto il fuoco nemico, perseverava nell'apprestamento del campo minato fino a portare a compimento il rischioso lavoro affidatogli. — Bir El Azazi, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ottobre 1941 (fronte di Tobruk).

VENDITTO Alfonso, nato a Cerreto Sannita (Benevento) il 18 novembre 1912, camicia nera scelta 2° Gruppo milizia contraerea da 20 m/m. — Graduato di un comando di gruppo contraerei partecipava volontariamente con alcuni animosi, mentre era in atto offesa aerea nemica, alle operazioni di spegnimento di bombe incendiarie cadute nei pressi di una riserva di munizioni evitando lo scoppio dei proietti e consentendo in tal modo ai serventi dei pezzi di continuare l'azione di fuoco. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Soluch (Cirenaica), 24 gennaio 1941.

(8996)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1964, n. 1172.

Norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato dalla Repubblica Italiana con legge 29 giugno 1952, n. 766, è autorizzata l'iscrizione in bilancio delle somme relative ai contributi speciali a carico del Governo italiano destinato, in concorso con le sovvenzioni a fondo perduto dell'Alta Autorità della Comunità stessa, al pagamento delle provvidenze previste dalle medesime norme a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.

Le somme di cui al precedente comma sono prelevate dal Fondo di riserva per le spese impreviste secondo le modalità stabilite dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2.

I limiti della spesa a carico del Governo italiano per i contributi previsti nell'articolo precedente, nonchè le aziende carbosiderurgiche il cui personale è ammesso a godere delle provvidenze di cui allo stesso articolo, sono determinati, in relazione alle intese con l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per le partecipazioni statali.

Art. 3.

L'importo delle sovvenzioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e quello dei contributi del Governo italiano costituiscono un Fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 4.

Entro tre anni dalla data del decreto di cui al precedente articolo 2 verranno chiuse le operazioni concernenti le erogazioni delle provvidenze ai lavoratori e nel semestre successivo sarà effettuato, fra il Governo italiano e l'Alta Autorità, il conguaglio delle spese sostenute, in modo che l'onere risulti ripartito fra le due parti secondo il rapporto di partecipazione indicato nel decreto medesimo.

L'eccedenza fra la somma versata al Fondo, di cui al precedente articolo 3, dal Governo italiano e quella risultante a suo carico, in sede di conguaglio, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE — SARAGAT — COLOMBO — MEDICI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 novembre 1964, n. 1173.

Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600 milioni, come contributo nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad erogare la somma di lire 600 milioni quale contributo nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 novembre 1964, n. 1174.

Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 e di un contributo di L. 7.600.000 a copertura di annualità passate a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64.

Art. 2.

E' altresì autorizzata la concessione di un contributo di lire 7.600.000 a copertura delle annualità 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63.

Art. 3.

All'onere di lire 1.900.000, gravante sull'esercizio 1963-64, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

All'onere di lire 7.600.000 gravante sull'esercizio finanziario 1963-64 per il contributo di cui all'articolo 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 novembre 1964, n. 1175.

Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalità previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento.

Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TAVIANI — REALE
TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Viterbo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Coletta dott. Sergio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Molini dott. Massimo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bizzarri geom. Lorenzo, rappresentante del Genio civile;

D'Alessandro dott. Carlo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

De Cristoforo dott. Vittorio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ricci Bruno, Proietti Ernesto, Taccari Togo, Giuliarelli Arsiero, Zei Eraldo, Calisti Filippo e Loppi Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Allegrini Osvaldo, Quatrini per. ind. Mario, Magni Aristide e Iavarone Celestino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pizzacasa Aurelio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9395)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1963, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 28 settembre 1964, AG.3.0.1/35870, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, il dott. ing. Brunetto Bini, in sostituzione del dott. ing. Mario Tugnoli, destinato ad altra sede;

Decreta:

Il dott. ing. Brunetto Bini è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Mario Tugnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

(9352)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Palermo-Boccadifalco.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Palermo-Boccadifalco;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Palermo-Boccadifalco, come segue:

Direzione di atterraggio: 350° - 170°;

Lunghezza di atterraggio: mt. 1224;

Livello medio dell'aeroporto mt. 82;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio testata a 350°: mt. 77 - testata a 170°: mt. 112;

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(9399)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Napoli-Capodichino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Napoli-Capodichino;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Napoli-Capodichino, come segue:

Direzione di atterraggio: 58° - 238°;

Lunghezza di atterraggio: mt. 2.200;

Livello medio dell'aeroporto mt. 72;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata a 58° mt. 87,65 - testata a 238° mt. 67,95;

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(9398)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Rimini.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Rimini;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Rimini, come segue:

Direzione di atterraggio:

pista principale 310° - 130° - pista sussidiaria 310° - 130°;

Lunghezza di atterraggio:

pista principale mt. 2990 - pista sussidiaria mt. 2990;

Livello medio dell'aeroporto mt. 10;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

pista principale testata a 310°: mt. 14 - testata a 130°: mt. 9;

pista secondaria testata a 310°: mt. 14 - testata a 130°: mt. 9;

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale ed al volo nottruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(9397)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.

Declassificazione da provinciale a comunale di un tratto stradale in comune di Abano Terme (Padova).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1960, n. 263, con il quale la strada « S. Biagio-Battaglia-Terme, con diramazioni per Valsanzibio-Arquà Petrarca e per Abano Terme della lunghezza di chilometri 23+970, è stata classificata provinciale;

Vista la deliberazione del 18 febbraio 1964, n. 343, con la quale l'Amministrazione provinciale di Padova ha chiesto la declassificazione a comunale del tronco terminale della diramazione per Abano Terme della strada « S. Biagio-Battaglia-Terme » che va dall'innesto della Strada statale n. 250 in Abano Centro al confine con il comune di Teolo in località Monteortone, per una lunghezza di km. 2+010;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 31 luglio 1964, n. 1519;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tratto terminale della diramazione per Abano-Terme della strada « S. Biagio-Battaglia-Terme », che va dall'innesto della Strada statale n. 250 in Abano Centro al confine con il comune di Teolo in località Monteortone, per una lunghezza di km. 2+010, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Abano Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1964, i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda » con sede in Roma, sono stati prorogati dal 30 ottobre 1964 al 30 aprile 1965.

(9244)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Villa di Briano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.120.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9564)

Autorizzazione al comune di Montenero Valcocchiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Montenero Valcocchiaro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9565)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9566)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Gambatesa (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.597.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9567)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Celano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9569)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9568)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9570)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Cocullo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9571)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Fossa (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.771.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9572)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Laurito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.572.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9573)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Ferrazzano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9574)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Torricella Peligna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.055.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9576)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Aiello Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.534.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9577)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Spilinga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.178.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9575)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9578)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di San Marco in Lamis (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.648.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9579)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Stornarella (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.392.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9580)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Torremaggiore (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.137.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9581)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Acciano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9583)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Vico del Gargano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9582)

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Aielli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.827.767, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9584)

Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.907.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9585)

Autorizzazione al comune di Balsorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Balsorano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.365.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9586)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Capitignano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.287.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9587)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Procida (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.873.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9588)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Corvara (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogtenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9589)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Cagliari ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di assistenti tecnici di laboratorio.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 10 ottobre 1964, n. 300.16.III.17/4, l'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Cagliari viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di assistenti tecnici di laboratorio, presso gli Ospedali medesimi.

(9343)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 37 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3912/R in data 30 dicembre 1963, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 14 marzo 1964, al numero 33, pagina 3, ove è detto: « *Veracin Sifi*, tubo pomata ... » leggasi: « *Veracin Sifi forte*, tubo pomata ... ».

La medesima rettifica deve riferirsi anche al numero 60 dell'elenco n. 41 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 10 settembre 1964, pagina 3.

(8888)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Augusta

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 26 ottobre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Augusta al foglio n. 52, particella n. 88, dell'estensione di mq. 249.

(9361)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario 23 gennaio 1962, prodotto in via straordinaria dal dipendente della ditta automobilistica Pani di Sassari, Fara Salvatore, avverso il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per 15 giorni adottato il 2 agosto 1961 dal direttore dell'azienda.

(9245)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 18 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,78	624,8150	624,80	624,80	624,81	624,80	624,82	624,82	624,81
$ Can.	581,78	581,80	581,90	581,90	581,05	581,90	581,85	581,80	581,90	581,90
Fr Sv.	144,79	144,79	144,8250	144,79	144,75	144,79	144,80	144,78	144,79	144,79
Kr. D.	90,11	90,12	90,13	90,15	90,10	90,11	90,155	90,12	90,11	90,10
Kr N.	87,17	87,17	87,2050	87,185	87,16	87,18	87,173	87,20	87,18	87,18
Kr. Sv.	121,25	121,18	121,22	121,18	121,30	121,24	121,12	121,22	121,25	121,27
Fol.	173,92	173,90	173,92	173,925	173,90	173,92	173,918	173,90	173,92	173,91
Fr. B.	12,59	12,59	12,5960	12,5925	12,5925	12,59	12,5925	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,5025	127,515	127,52	127,51	127,51	127,52	127,51	127,51
Lst	1738,80	1738,95	1739,40	1739,05	1738,75	1738,85	1739,125	1738,90	1738,85	1739 —
Dm. occ.	157,09	157,15	157,15	157,15	157,08	157,11	157,13	157,10	157,11	157,08
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,185	24,15	24,19	24,188	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,69	21,80	21,68	21,677	21,69	21,69	21,69

Media dei titoli del 18 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,70
Redimibile 3,50 % 1934	97,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	581,875
1 Franco svizzero	144,795
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	87,179
1 Corona svedese	121,15
1 Fiorino olandese	173,921
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1739,087
1 Marco germanico	157,14
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,683

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 109, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal Consorzio delle cooperative agricole di Bolzano, avverso la decisione con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio ha respinto il ricorso con il quale il Consorzio stesso, aveva impugnato il provvedimento del sindaco di Brunico che aveva negato l'estensione di alcune voci merceologiche alla licenza di commercio in suo possesso nel comune di Brunico.

(9250)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Cosimo Schirinzi, nato a Cardinale (Catanzaro) il 18 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli il 20 gennaio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(9256)

Il dott. Giovanni Consalvi, nato a Firenze il 3 gennaio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze il 26 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(9257)

L'ing. Saverio Passeri, nato a Firenze il 4 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Pisa nell'anno 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(9258)

Il dott. Renato Rossi, nato a Napoli il 2 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Napoli nel settembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessari del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(9254)

L'ing. Anthos Bray, nato a Lecce il 10 novembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Napoli il 5 maggio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessari del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(9255)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1964, sono stati rispettivamente dichiarati inammissibili e respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dai signori Foddai Paolo, Pinna Ignazio, Virdis Giacomo e Onida Antonio contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1961 alla zona a valle della strada comunale di San Cosimo, sito nel comune di Giave (Sassari).

(9248)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1964, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dai signori Gentile Giovanni, Lattanzi Antonietta, avv. Luigi Michitto, Castaldo Mario e Castaldo Lavinia, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961 alla zona lungo il viale Carlo III, sita nel comune di Caserta.

(9358)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 13171 del 1° luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1964, registro n. 42, foglio n. 92, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso al Capo dello Stato prodotto dal sig. Cassetti Marco avverso il provvedimento 31 ottobre 1962, n. 2981, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto la domanda del predetto in data 5 dicembre 1960 intesa ad ottenere il passaggio nella 2ª categoria dei dipendenti non di ruolo, per l'eventuale successivo collocamento fra il personale della carriera di concetto dei ruoli aggiunti del Ministero medesimo.

(9359)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 12905 del 1° luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1964, registro n. 42, foglio n. 68, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso al Capo dello Stato prodotto dal sig. Barra Augusto avverso il provvedimento 15 luglio 1962, n. 13618/35690, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto la domanda del predetto in data 4 ottobre 1960 intesa ad ottenere il passaggio nella 2ª categoria dei dipendenti non di ruolo, per l'eventuale successivo collocamento fra il personale della carriera di concetto dei ruoli aggiunti del Ministero medesimo.

(9360)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Il paragrafo *b*) dell'avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di obbligazioni 6 % Serie ordinaria ventennali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 13 novembre 1964, pag. 4914, è corretto come segue:

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie ordinaria ventennali*:

Estrazione a sorte di:

n. 10.744	titoli di	L.	12.500;
» 6.796	titoli di	»	25.000;
» 43.551	titoli di	»	50.000;
» 15.455	titoli di	»	500.000;
» 980	titoli di	»	1.000.000;
» 13	titoli di	»	5.000.000.

in totale n. 77.539 titoli per il complessivo valore nominale di L. 11.254.250.000.

(9794)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a cinquantasei posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione della domanda e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizoni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524, concernente l'adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esame a cinquantasei posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale - Ufficio II) entro il termine perentorio di giorni quarantacinque che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali e altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine soprafissato.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziario, indicando, quando nel caso, le eventuali condanne risportate;

f) il titolo di studio di cui è in possesso, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari:

h) residenza ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) che sia disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza in Italia ed all'estero;

n) nella domanda dovrà essere specificata la lingua scelta per la prova obbligatoria, di cui al successivo art. 5.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile. Il possesso di tale requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione, in qualsiasi momento;

e) siano in possesso di diploma di Istituti di istruzione secondaria di 1° grado;

f) abbiano compiuto gli anni diciotto di età e non oltrepassato i trenta:

1) tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine, e da territori esteri;

b) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio, e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempreché abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga, sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 5 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) si cumulano con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestono la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di invalido o mutilato per fatti di guerra, o di invalido civile, o per i fatti di Mogadiscio, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per meriti di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) inoltre il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione per limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle indicate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

6) per gli impiegati già appartenenti agli Enti di cui alla legge n. 1404 del 4 dicembre 1956 detto limite è elevato a 45 anni, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del loro rapporto d'impiego.

7) si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 ed al seguente articolo 5, lettera *b*) del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 4.

Accertamento d'ufficio dei requisiti

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con decreto ministeriale motivato.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale e precisamente:

1. Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di cultura generale;

b) traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano in una delle seguenti quattro lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

2. Prova pratica di dattilografia:

Saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

3. Prova orale:

La prova verterà su nozioni di cultura generale in relazione al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso; su nozioni di storia d'Italia dal 1848 in poi, di geografia fisica, politica ed economica dei Paesi europei ed extra europei. Essa comprenderà inoltre una facile conversazione nella lingua scelta per la prova obbligatoria.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Prove facoltative

Il candidato inoltre può chiedere di essere ammesso a sostenere prove facoltative:

a) di stenografia in italiano;

b) di archivistica. La prova sarà di carattere pratico e consisterà nello svolgimento di compiti di registrazione, classificazione e ripartizione di corrispondenza e nella soluzione di quesiti che la Commissione riterrà porre in attinenza ai servizi di archivio;

c) di altra lingua diversa da quella prescelta per la prova obbligatoria da scegliersi, oltre che fra quelle indicate nell'art. 5, anche fra il russo e l'arabo.

La prova facoltativa di lingua è solamente orale.

Per la prova di stenografia e di archivistica il concorrente potrà conseguire un massimo di 3 punti per ogni prova, purchè raggiunga la sufficienza di punti 1,5; per le prove facoltative di lingue un massimo di punti 2 per ogni prova, purchè raggiunga la sufficienza di 1 punto.

In ogni caso per le prove facoltative il candidato potrà fruire complessivamente, di non più di 8 punti.

Il totale dei punti ottenuti con le prove facoltative sarà sommato alla votazione complessiva di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni e secondo l'ordine del punteggio ottenuto con le prove obbligatorie e facoltative.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, citato nelle premesse.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Ogni commissario disporrà di dieci decimi per ogni prova obbligatoria; di 3 punti per ogni prova facoltativa di stenografia ed archivistica e di 2 punti per ogni prova di lingua. La media dei voti dati dai commissari costituirà il voto per ogni prova obbligatoria; la media dei punti costituirà il punteggio per ogni prova facoltativa.

Art. 10.

Diario prove

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per gli affari esteri e si svolgeranno a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai concorrenti almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse e sarà pubblicato nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed a quelle pratiche sarà dato ai singoli candidati non meno di 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 11.

Documenti riconoscimento per l'ammissione alle prove

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 12.

Documentazione titoli di preferenza o precedenza

Entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito delle prove, i concorrenti dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale e Amministrazione interna - Ufficio II) i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93), dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27300 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera I-*b* dell'art. 3, documenti di rito;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo, ovvero il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*;

e) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-1945 e della lotta di liberazione in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pen-

sione e mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei teritori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante la circostanza;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla lettera e) dovranno produrre il certificato modello 69, rilasciato in bollo da L. 200, dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra — a nome del loro padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 200 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile; quelli dei mutilati ed invalidi di cui alla lettera d) il modello 69-*ter* oppure una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende il loro genitore;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, numero 13, dovranno presentare una attestazione del prefetto delle Provincie in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 200 ai sensi del decreto presidenziale 4 luglio 1956, n. 1117;

l) i profughi dei teritori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1957, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 200;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, ed i promossi di grado militare per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 200;

o) le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta di almeno 7 figli, computando tra essi i caduti in guerra.

Art. 13.

Approvazione graduatoria e presentazione documenti

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione sarà data comunicazione mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma originale e copia autenticata dal notaio, dal pubblico ufficiale che ha rilasciato il diploma ovvero dal segretario comunale;

4) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21, il certificato la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal segretario della Procura della Repubblica;

6) fotografia recente del candidato applicata alla prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio su carta bollata da lire 200 con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.
Validità documenti

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 8) del precedente art. 13 e alla lettera *p*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 15.
Termine presentazione documenti

La domanda di ammissione e i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio II) dopo i termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 2, 12, 13 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 16.
Idoneità

I concorrenti che abbiano superato gli esami od eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire posti che si facciano successivamente vacanti, salva facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 17.
Nomina vincitori

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi 6 trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti per la qualifica di alunno d'ordine nel ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.
Trattamento economico

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale della carriera esecutiva.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1964
Registro n. 221, foglio n. 363

(8736)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 31 marzo 1964, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande onde consentire la partecipazione di un maggiore numero di concorrenti e, quindi, effettuare una più accurata selezione;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con il provvedimento 13 febbraio 1964, di cui alle premesse, sono riaperti di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Rimangono ferme tutte le modalità e le condizioni richieste dal precitato decreto ministeriale 13 febbraio 1964 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 31 marzo successivo — fatta eccezione per i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui trattasi e per i relativi titoli di merito che dovranno essere posseduti — e documentati — dai nuovi aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine fissato dal precedente comma.

I titoli di merito acquisiti — fra la data di scadenza fissata con l'anzidetto decreto 13 febbraio 1964 e quella di cui al primo comma del presente provvedimento — dai concorrenti che hanno prodotto istanza di partecipazione in conformità del precitato decreto 13 febbraio 1964 potranno essere documentati dagli aspiranti in parola entro l'anzidetto nuovo termine, fatta eccezione per quei candidati che hanno superato o supereranno il limite di età entro il periodo indicato nel presente comma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Registro n. 25, foglio n. 186

(9694)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice geometra nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964, n. 3960, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami di via Gerolamo Induno n. 2, alle ore 8, dei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1965.

(9513)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1964, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Giura dott. prof. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli Affari generali e del personale;

Componenti:

Marsilia dott. Giuseppe, vice prefetto in servizio al Ministero;

Patriccione dott. Luigi, vice prefetto in servizio al Ministero;

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero;

Virgilio dott. Dante, vice prefetto in servizio al Ministero.

Il direttore di sezione dott. Giuseppe Castelli, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Registro n. 34 Interno, foglio n. 166

(9213)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendente dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 18 ottobre 1964).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, n. 20 (venti) posti di ufficiale aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019-A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di ufficiale aggiunto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(9541)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 1º aprile 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile indetto con decreto ministeriale 1º aprile 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 18 giugno 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 12, 13, 15 e 16 febbraio 1965, con inizio alle ore 8,30.

(9665)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di controllo della documentazione tecnica, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di controllo della documentazione tecnica, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 18 giugno 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 5, 6 e 7 aprile 1965, con inizio alle ore 8,30.

(9666)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di carattere amministrativo e di carattere contabile, indetto con il decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di carattere amministrativo e di carattere contabile, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 18 giugno 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 12, 13 e 14 aprile 1965, con inizio alle ore 8,30.

(9667)

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di carattere tecnico (disegnatori), indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di carattere tecnico (disegnatori), indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 18 giugno 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1965, con inizio alle ore 8,30.

(9668)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 909 del 10 aprile 1964, con quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1963;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del prefetto di Mantova, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso, è composta come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Lopes dott. Antonino, medico provinciale capo;

Cangialosi dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Mantova;

Dotti prof. Gianfranco, primario della 1ª divisione medica nell'Istituto ospedaliero « C. Poma », di Mantova;

Benedini prof. Eros, primario della 1ª divisione chirurgica nell'Istituto ospedaliero « C. Poma », di Mantova, designato dall'Ordine dei medici;

Asioli dott. Eusebio, medico condotto.

Segretario:

Camilleri dott. Andrea, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di Mantova.

Mantova, addì 5 novembre 1964

Il medico provinciale: SUSANNA

(9376)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.